



ORIGINALE

# COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di Pavia

Codice Ente 26363

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **30** reg. delib.

del **25/06/2024**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  
ANNO 2024. PROVVEDIMENTI IN MERITO.**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **VENTICINQUE** del mese di **GIUGNO** alle ore **21:00** - nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta di prima convocazione.

Risultano:

N. ordine		Presenti	Assenti	N. ordine		Presenti	Assenti
1.	<i>VIGO Lorenzo</i>	X		8.	<i>MUSSELLI Davide</i>	X	
2.	<i>SEGGIO Salvatore</i>	X		9.	<i>ACHILLE Raffaella</i>	X	
3.	<i>PICCININI PAOLO</i>	X		10.	<i>MUSSI Andrea</i>	X	
4.	<i>RAFFINETTI Anna</i>	X		11.	<i>TAGLIANI Andrea</i>	X	
5.	<i>GUERCI Milena</i>	X		12.	<i>LA COGNATA Giuliana</i>	X	
6.	<i>CHIODA VALERIA</i>	X		13.	<i>BONO Martina</i>	X	
7.	<i>ALLEGRI RICCARDO</i>		X				

TOTALE 12 1

Partecipa il Segretario comunale **Daniele Bellomo**

La Sig.ra **CHIODA VALERIA - Presidente**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  
ANNO 2024 – PROVVEDIMENTI IN MERITO.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;
- il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26/04/2022;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
  - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
  - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

Richiamata la Delibera CC n. 12 del 26/04/2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema III così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Visto l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ...” e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)” che ai sensi dell'art. 1.1. “... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”.

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Casteggio non è presente e/o operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Comune;

Preso atto che, in riferimento all'aggiornamento biennale 2024-2025, il Piano Economico Finanziario 2024, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 25/06/2024, ammonta ad € 1.263.932;

Considerato che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Evidenziato che la norma in vigore propone due modalità alternative rispettivamente descritte al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013:

- il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- il comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Preso atto che, in adesione al metodo previsto dal suddetto comma 651, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

Visto, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e ss.mm.ii. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche ed utenze non domestiche*;

Rilevato che ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

Preso atto che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle sole utenze domestiche;

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

Considerate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

Tenuto conto che:

- le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o

inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

- l'Ente, utilizzando la deroga prevista dal comma 652, articolo unico L.147/2013, ha introdotto ulteriori 4 sottocategorie per le utenze non domestiche meglio dettagliate sia nell'allegato A) che nell'allegato B) quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

Verificato, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Considerato anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

Considerato che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) corredato di tutti gli allegati;
- b) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

Ribadito che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti che dai Comuni;

Vista la relazione tecnico – illustrativa predisposta dal Responsabile del servizio finanziario, di cui all'allegato A;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI e i relativi coefficienti da applicare per l'anno 2024, riportati nell'allegato "B" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2024, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

Considerato che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15 e 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita

sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “...*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*”;

Considerato che:

- l'art. 7-quater del decreto legge n. 39/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 67/2024 (GU n. 123 del 28.05.2024) che dispone che “... Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5 -quinquies, del decreto - legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5 -quinquies, del decreto - legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ...”;

- con deliberazione Giunta Comunale n. 54 del 30/04/2024, avente ad oggetto: “Tributo comunale sui rifiuti (TARI). Determinazioni in merito alle tariffe anno 2024”, si è disposto il pagamento di un acconto TARI per l’annualità corrente pari all’80% del dovuto 2024, calcolato sulla base delle tariffe deliberate per l’anno 2023 con C.C. n. 10 del 04/04/2023, con scadenze al 16/7/2024 (prima o unica rata) e 16/09/2024 (seconda rata);

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica dell’atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 - comma 1 e 147-bis del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

La discussione è integralmente riportata nell’allegata registrazione audio/video del punto posto all’ordine del giorno firmata digitalmente dal segretario comunale. Il verbalizzante attesta che il documento informatico allegato, contenente gli accadimenti oggetto di ripresa audio/video, occorsi alla sua vista e presenza, rappresenta e costituisce verbale della seduta a tutti gli effetti;

Visto l’esito della votazione legalmente espressa per alzata di mano:

Presenti n. 12

Favorevoli n. 8

Astenuti n.//

Contrari n.4 (Mussi, Tagliani, La Cognata, Bono)

### **DELIBERA**

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare per i motivi espressi in premessa le tariffe e i relativi coefficienti TARI da applicare per l’anno 2024, come indicate nell’allegato “B” al presente atto quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di prendere atto di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 30/04/2024 e di determinare al **05/12/2024**, il pagamento della terza rata a conguaglio TARI per l’anno corrente;

4) di determinare che, nella rata a saldo di cui al punto precedente, verranno applicate le componenti perequative disposte da ARERA con Deliberazione n. 386/2023/R/rif;

4) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;

5) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Successivamente con la seguente separata votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n. 12

Favorevoli n.8

Astenuti n.//

Contrari n. 4 (Mussi, Tagliani, La Cognata, Bono)

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000.

La discussione è integralmente riportata nell'allegata registrazione audio del punto posto all'ordine del giorno firmata digitalmente dal segretario comunale. Il verbalizzante attesta che il documento informatico allegato, contenente gli accadimenti oggetto di ripresa audio, occorsi alla sua vista e presenza, rappresenta e costituisce verbale della seduta a tutti gli effetti;

Letto e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
(CHIODA VALERIA)

**Il Segretario Comunale**  
(Daniele Bellomo)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

**COMUNE DI CASTEGGIO  
PROVINCIA DI PAVIA**

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2024**

**RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI –  
METODO NORMALIZZATO**

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “*metodo normalizzato*” di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158 successivamente integrato con il metodo MTR2 approvato dall’Autorità per la regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con Delibera 03 agosto 2021 363/2021/R/rif.

Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati:

- a) la coerenza con il dettato normativo;
- b) un rapporto equo di suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche.

In particolare:

- la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi, generati dalla revisione biennale del PEF 2024 ammontante a € 1.271.932,00, è stata fatta secondo i criteri contenuti nel MTR2 citato nella misura del 28,23 % in parte fissa (€ 359.182,00) e del 71,77 % in parte variabile (€ 912.750,00);
- la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri razionali, vale a dire:
  1. **costi fissi:** in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche 59,00% e utenze non domestiche 41,00%, è stato effettuato secondo i criteri contenuti nel DPR 158/99
  2. **costi variabili:** la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche (rispettivamente il 59,00% e il 41,00%) è stata effettuata basandosi sul medesimo criterio utilizzato per il riparto dei costi fissi.
- **coefficienti:** in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, in linea generale entro i limiti minimi e massimi previsti dalle specifiche tabelle ad eccezione delle categorie di utenze non domestiche n. 11 – 12 - 22 - 23 - 24 - 27 - 31 – 32 - 33 e 34 di cui all’allegato B) della presente deliberazione per le quali si è usufruito della deroga prevista dall’art. 1 comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013.
- i coefficienti di produttività utilizzati sia per le utenze domestiche che per le non domestiche sono quelli definiti dal DPR n° 158/1999 per i comuni del Nord Italia con più di 5000 abitanti. Per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività minimi sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa; per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere un’omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare questa scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del DPR 158/99, subiscono comunque, pur con l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori.

Si riportano le tabelle dei coefficienti utilizzati:

### UTENZE DOMESTICHE

Componenti nucleo familiare	Ka			Kb		
	>5000 Abitanti	prescelto	-	min	max	prescelto
Famiglie di 1 componente	0,80	0,80		0,60	1,00	0,60
Famiglie di 2 componenti	0,94	0,94		1,40	1,80	1,40
Famiglie di 3 componenti	1,05	1,05		1,80	2,30	1,80
Famiglie di 4 componenti	1,14	1,14		2,20	3,00	2,20
Famiglie di 5 componenti	1,23	1,23		2,90	3,60	2,90
Famiglie di 6 o più componenti	1,30	1,30		3,40	4,10	3,40
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,80	0,80		0,60	1,00	0,60
Superfici domestiche accessorie	0,80	0,80		0,60	1,00	0,60

### UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie > 5000 abitanti	Kc (nord)			Kd (nord)		
	min	max	prescelto	min	max	prescelto
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	0,54	3,28	5,50	4,39
Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,43	2,50	3,50	3,50
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,60	4,20	4,90	4,90
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	0,88	6,25	7,21	7,21
Stabilimenti balneari	0,38	0,64	0,64	3,10	5,22	5,22
Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	0,51	2,82	4,22	4,22
Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,64	9,85	13,45	13,45
Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	1,08	7,76	8,88	8,88
Case di cura e riposo	1,00	1,25	1,00	8,20	10,22	8,20
Ospedali	1,07	1,29	1,29	8,81	10,55	10,55
Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	1,94	8,78	12,45	15,88
Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	0,92	4,50	5,03	7,55
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,41	1,41	8,15	11,55	11,55
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	1,46	9,08	14,78	11,93
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	0,83	4,92	6,81	6,81
Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	1,78	8,90	14,58	14,58
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	1,09	8,95	12,12	8,95
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	0,93	6,76	8,48	7,62
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	1,09	8,95	11,55	8,95

Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	0,92	3,13	7,53	7,53
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	1,09	4,50	8,91	8,91
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	2,78	45,67	78,97	22,83
Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	3,39	39,78	62,55	27,84
Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	2,77	32,44	51,55	22,70
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	2,02	16,55	22,67	16,55
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	2,08	12,60	21,40	17,00
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	3,58	58,76	92,56	29,38
Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	2,15	12,82	22,45	17,64
Banchi di mercato generi alimentari	3,50	6,92	2,60	28,70	56,78	21,37
Discoteche, night club	1,04	1,91	1,48	8,56	15,68	12,12
Centri di accoglienza	0,67	0,84	0,67	5,49	6,85	5,50
Agriturismo con ristorazione	0,84	0,94	0,84	6,89	9,41	6,89
B&B e agriturismo senza ristorazione	0,66	0,76	0,66	5,43	6,22	5,43
Attività agricole	0,51	0,60	0,60	4,20	4,90	4,90

Casteggio, li 11/04/2024

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Cristina De Filippi

## Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Anno 2024

Utenze domestiche

Numero componenti	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)	Kb	Quota variabile (€/anno)
0	0,80	€ 0,41605	0,60	€ 75,70007
1	0,80	€ 0,41605	0,60	€ 75,70007
2	0,94	€ 0,48886	1,40	€ 176,63351
3	1,05	€ 0,54606	1,80	€ 227,10022
4	1,14	€ 0,59287	2,20	€ 277,56694
5	1,23	€ 0,63967	2,90	€ 365,88369
6 o più	1,30	€ 0,67608	3,40	€ 428,96709

Utenze non domestiche

Categorie di attività		Kc	Quota fissa (€/mq/anno)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,54	€ 0,66134	4,39	€ 1,70297
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,43	€ 0,52663	3,50	€ 1,35772
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	0,60	€ 0,73483	4,90	€ 1,90081
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,88	€ 1,07774	7,21	€ 2,7969
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,64	€ 0,78381	5,22	€ 2,02494
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,51	€ 0,6246	4,22	€ 1,63702
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,64	€ 2,00852	13,45	€ 5,21752
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,08	€ 1,32269	8,88	€ 3,44473
9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,00	€ 1,22471	8,20	€ 3,18094
10	OSPEDALI	1,29	€ 1,57988	10,55	€ 4,09256
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,94	€ 2,37594	15,88	€ 6,16017
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,92	€ 1,12673	7,55	€ 2,9288
13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI	1,41	€ 1,72684	11,55	€ 4,48048
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,46	€ 1,78808	11,93	€ 4,62789
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATERIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI ED OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,83	€ 1,01651	6,81	€ 2,64174
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,78	€ 2,17998	14,58	€ 5,65587
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,09	€ 1,33493	8,95	€ 3,47188
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,93	€ 1,13898	7,62	€ 2,95595
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,09	€ 1,33493	8,95	€ 3,47188
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,92	€ 1,12673	7,53	€ 2,92104
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,09	€ 1,33493	8,91	€ 3,45637
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	2,78	€ 3,40469	22,83	€ 8,85621
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	3,39	€ 4,15177	27,84	€ 10,79969
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	2,77	€ 3,39245	22,70	€ 8,80578
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,02	€ 2,47391	16,55	€ 6,42008
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,08	€ 2,5474	17,00	€ 6,59464
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	3,58	€ 4,38446	29,38	€ 11,39709
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2,15	€ 2,63313	17,64	€ 6,84291
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	2,60	€ 3,18425	21,37	€ 8,28985
30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,48	€ 1,81257	12,12	€ 4,70159
31	CENTRI DI ACCOGLIENZA	0,67	€ 0,82056	5,50	€ 2,13356
32	AGRITURISMO CON RISTORAZIONE	0,84	€ 1,02876	6,89	€ 2,67277
33	B&B E AGRITURISMO SENZA RISTORAZIONE	0,66	€ 0,80831	5,43	€ 2,10641
34	ATTIVITA' AGRICOLE	0,60	€ 0,73483	4,90	€ 1,90081



## **Comune di Casteggio**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 21/03/2024

*OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024 E DELLE RELATIVE SCADENZE*

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, formula il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Casteggio li 12 aprile 2024

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE

DE FILIPPI CRISTINA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



## Comune di Casteggio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 21/03/2024

*OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024 E DELLE RELATIVE SCADENZE*

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO 2- GESTIONE RISORSE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, formula il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Casteggio li 12 aprile 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2-  
GESTIONE RISORSE

DE FILIPPI CRISTINA